

N. 00612/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00288/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2013, proposto da:
[omissis], nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Marian Bonfà, con domicilio eletto presso T.a.r. Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro

Liceo Classico Statale "[omissis]" di [omissis], Consiglio di Classe V Sez. "C" del Liceo Classico Statale "[omissis]" di [omissis] per l'A.S. 2012-13, Ministero Dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

per l'annullamento

-) del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti dell'alunno [omissis] dal Consiglio della Classe V Sez. C del Liceo Classico Statale "[omissis]" di [omissis], così come risultante nella "comunicazione sull'esito degli scrutini" prot. n. 2354 C/27 del 02.09.2013 a firma del Dirigente Scolastico Prof. [omissis], nonché dei "voti finali" riportati nel medesimo documento prot. n. 2354 C/27 del 02.09.2013;

-) del verbale del Consiglio di Classe della Classe V Sez. C del Liceo Classico Statale "[omissis]" di [omissis] del 31.08.2013 con il quale è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva dell'alunno [omissis];

-) dei verbali degli esami di accertamento del debito formativo relativi alle prove (scritte e orali) sostenute, nella sessione di agosto 2013 - anno scolastico 2012-2013, dall'alunno [omissis] nelle materie, rispettivamente, di Matematica, Greco e Latino, nonché dei relativi giudizi adottati dai docenti di Matematica, Greco e Latino e risultanti dai medesimi verbali;

-) della deliberazione di "sospensione del giudizio" formulata dal Consiglio di Classe della Classe V Sez. C del Liceo Classico Statale "[omissis]" di [omissis] rispetto all'alunno [omissis], nelle materie di Latino, Greco e Matematica, così come risultante nella "comunicazione sull'esito degli scrutini" prot. n. 1756-C/27 del 17.06.2013 a firma del Dirigente Scolastico Prof. [omissis], nonché delle "motivazioni della sospensione del giudizio" formulate, rispettivamente, dai docenti di Greco, Latino e Matematica e risultanti dalle schede informative allegate al medesimo documento prot. n. 1756-C/27 del 17.06.2013;

-) del verbale n.5 del Consiglio di Classe della Classe V Sez. C del Liceo Classico Statale "[omissis]" di [omissis] del 11.06.2013 con il quale è stato deliberato di assegnare all'alunno

[omissis] il debito formativo di Greco, Latino e Matematica con conseguente “sospensione del giudizio” nelle dette materie;

-) delle valutazioni periodiche effettuate rispetto all'alunno [omissis] nelle singole materie di studio così come riportate nella pagella del “primo quadrimestre” anno scolastico 2012-2013 datata 30.01.2013;

-) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito ai ricorrenti, compresi i verbali del Consiglio di Classe della Classe V Sez. C del Liceo Classico Statale “[omissis]” di [omissis] n.1 del 06.11.2012, n.2 del 05.12.2012, n.3 del 30.01.2013, n.1 del 09.03.2013, n. 2 del 09.04.2013 e n.4 del 09.04.2013 (conosciuti dai ricorrenti solo in data 13.09.2013 all'esito di accesso agli atti);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria di Liceo Classico Statale [omissis], Cons. Classe Classe V Sez."C" del Liceo Classico Statale "[omissis]" A.S. 2012-13 e di Ministero Istruzione, Università e Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- i ricorrenti, nei quattro motivi del ricorso, deducono sostanzialmente la violazione ovvero la mancata o incompleta applicazione della normativa di cui alla legge n. 170/2010, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, atteso che lo studente liceale figlio dei ricorrenti (bocciato agli esami riparatori in matematica, latino e greco del quinto ginnasio), è incontestabilmente affetto da dislessia, cioè da un disturbo specifico dell'apprendimento e, tuttavia, la scuola intimata avrebbe omesso di redigere per tempo un piano didattico personalizzato;

- l'Amministrazione resistente contesta, nella specie, la dedotta mancanza di un piano didattico personalizzato e allega alla memoria copia del detto documento, affermando di aver prestato al caso ogni necessaria attenzione di sostegno assistenziale e didattico;

Ritenuto che:

- il piano didattico versato in atti dalla difesa erariale non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente; anche a voler concedere che la redazione risalga al marzo 2013, sarebbe comunque un piano didattico tardivo, poiché redatto soltanto due mesi prima della fine dell'anno scolastico;

- il piano didattico, peraltro, prescrive che i docenti valutino il contenuto degli elaborati scritti dello studente, non invece gli errori di forma e sostanza dei medesimi, viceversa, i giudizi negativi sulle materie di latino, greco e matematica sono basati sulla valutazione degli errori negli elaborati scritti, talché si può ritenere che il giudizio di inidoneità impugnato dai ricorrenti sia basato su una sostanziale difformità delle decisioni valutative rispetto alle indicazioni e prescrizioni del piano didattico personalizzato;

- inoltre, l'obbligo prescritto dall'art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 di adottare, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, strumenti metodologico didattici compensativi e

dispensativi ritenuti più idonei, non riguarda soltanto i criteri di valutazione ma, ancor prima, le modalità di somministrazione delle forme di verifica e ciò con particolare riferimento ai tempi di esecuzione ed alla strutturazione delle prove;

- siffatte modalità, nel caso di specie, non risultano soddisfatte; ne discende che il pur significativo sforzo prodotto dal consiglio di classe in sede di giudizio di non ammissione, non consente di ritenere il giudizio negativo immune dalle censure appuntate dai ricorrenti, stante l'evidente incidenza sul livello di apprendimento raggiunto (nella specie insufficiente), dispiegata da una metodologia didattica non adeguata alla condizione soggettiva del minore affetto da disturbi da DSA, in quanto priva di strumenti didattici di supporto adeguati, nonché di misure compensative e dispensative idonee, con particolare riferimento alle metodiche di verifica (in relazione, ad es., ai tempi di esecuzione e alle modalità semplificate di esecuzione delle prove scritte);

- la mancanza del profilo dinamico-funzionale non può essere considerato una giustificazione per il ritardo impiegato dall'Amministrazione nella cura del percorso didattico speciale, poiché l'Amministrazione avrebbe potuto procurarsi tale documentazione, rivolgendosi al competente Servizio pubblico socio-sanitario;

- ne discende che il giudizio di non ammissione, deve essere annullato, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)